

Signor Presidente,

La ringrazio per aver inviato il parere del Senato della Repubblica italiana sulla proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (COM (2010) 537 definitivo).


Il Senato della Repubblica italiana formula fundamentalmente due osservazioni in merito alla proposta di regolamento.

In primo luogo, ritiene che si faccia riferimento agli atti delegati di cui agli articoli 20 bis, 36 bis, 52 bis, e 63 bis e all'articolo 5, paragrafo 2, con formulazioni troppo vaghe per consentire una valutazione sulla non essenzialità delle norme. Gli articoli 20 bis, 36 bis, 52 bis e 63 bis hanno come obiettivo quello di fornire una base giuridica nel regolamento (CE) n. 1698/2005 per una serie di disposizioni di attuazione già presenti nel regolamento (CE) n. 1974/2006. Il termine "condizioni specifiche" è utilizzato al fine di comprendere tutte queste disposizioni di varia natura (ad es. definizioni di termini non essenziali, condizioni o disposizioni supplementari di ammissibilità che hanno un impatto sui diritti delle persone e necessitano perciò di essere adottate per mezzo di atto delegato semilegislativo), senza dover ricorrere ad un lungo elenco che enumeri una per una tali disposizioni. Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, non è possibile essere più specifici, in quanto ciò significherebbe inserire nell'atto di base un elenco delle altre misure dell'Unione con cui è necessario garantire la coerenza, il che renderebbe superflua la delega. In entrambi i casi va notato che gli atti delegati mirano a fornire la base giuridica per competenze che nel sistema pre-Lisbona erano esercitate da atti di esecuzione della Commissione.

In secondo luogo vi è la questione della durata. A tale proposito va notato che l'articolo 290 del trattato stabilisce che la durata della delega debba essere esplicitamente delimitata, ma non richiede che sia limitata nel tempo. Di conseguenza, il trattato ammette che una delega possa essere a tempo indeterminato, a condizione che ciò sia esplicitamente definito nell'atto legislativo. Tale interpretazione è stata anche confermata nell'intesa tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio, conclusa di recente. Il Parlamento europeo e il Consiglio mantengono in ogni caso il diritto di revocare la delega conferita alla Commissione (articolo 290, paragrafo 2 del trattato).

La Commissione ringrazia l'Italia per la formulazione di questo parere e si augura che il dialogo sulle politiche prosegua anche in futuro in relazione a questo o ad altri temi.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



*On. Renato Schifani
Presidente
del Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma*